## Glossario

Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana: l'organo giudiziario – istituito con decreto legislativo del 6 maggio 1948, numero 654 – ha sede in Palermo ed esercita le funzioni consultive e giurisdizionali spettanti alle sezioni regionali del Consiglio di Stato previste dallo Statuto per la regione siciliana. Il Consiglio è organo di consulenza giuridico– amministrativa del governo regionale.

Consiglio di Stato: l'organo giudiziario, istituito nel 1861 e regolamentato con regio decreto del 26 giugno 1924 numero 1054, ha la sua unica sede in Roma. Esso è il supremo organo consultivo in merito alle proposte di legge e agli affari di ogni natura, per i quali sia interrogato dai Ministri. Inoltre spetta al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale di decidere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, contro atti o provvedimenti di un'autorità amministrativa o di un corpo amministrativo deliberante, che abbiano per oggetto: l'interesse di individui o di enti giuridici, quando i ricorsi medesimi non siano di competenza dell'autorità giudiziaria, né si tratti di materia spettante alla giurisdizione o alle attribuzioni contenziose di corpi o collegi speciali.

Corte dei Conti: la Corte dei Conti – istituita nel 1862 e regolamentata dal regio decreto del 12 luglio 1934, numero 1214 – giudica, con giurisdizione contenziosa, sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare danaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, e di coloro che si inseriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti. La corte giudica pure sui conti dei tesorieri ed agenti di altre Pubbliche amministrazioni, per quanto le spetti a termini di leggi speciali, e in materia di pensioni degli impiegati civili dello Stato e militari, comprese quelle di guerra. Svolge inoltre funzioni di controllo contabile previste dal regolamento di contabilità generale per le spese dello Stato.

**Tribunale amministrativo regionale (Tar)**: i Tribunali amministrativi regionali (Tar) vennero istituiti quali organi di giustizia amministrativa di primo grado con la legge 6 dicembre 1971, numero 1034. Le loro circoscrizioni sono regionali e comprendono le province facenti parte delle singole regioni; hanno sede nei capoluoghi di regione. Il Tribunale amministrativo regionale decide in genere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge contro atti o provvedimenti emessi dagli organi periferici e centrali dello Stato e dagli enti pubblici, sia con sede nella circoscrizione del Tribunale amministrativo regionale, sia a carattere ultraregionale. Le materie vengono definite in particolare dalla legge istitutiva.